

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 36/2018

PAGINA

1/8

OGGETTO

COMUNICAZIONE DELLE LIQUIDAZIONI IVA PERIODICHE

AGGIORNAMENTO

4 MAGGIO 2018

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 21-bis, DL 78 del 31.05.2010 convertito in L.30.7.2010 n.122, provvedimento AE n. 58793 del 27.03.2017, Circolare AE n. 104/ E del 28 luglio 2017, provvedimento AE n.62214 del 21.03.2018

ALLEGATI

ALLEGATO I – TABELLA A: PRESENTAZIONE COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA ENTRO 15 GIORNI DALLA SCADENZA
ALLEGATO II – TABELLA B: PRESENTAZIONE COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA OLTRE 15 GIORNI DALLA SCADENZA

CLASSIFICAZIONE

DT
IVA
IVA ELENCHI ART. 21BIS DL 78/2010

CODICE CLASSIFICAZIONE

20
020
210

COLLEGAMENTI

CIRCOLARE N. 26/2017 DEL 14.04.2017 – COMUNICAZIONE DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA
CIRCOLARE N. 60/2017 DEL 23.10.2017 - COMUNICAZIONE DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA –RAVVEDIMENTO OPEROSO

REFERENTE STUDIO

Dott.ssa Anna NAPOLI

BRIEFING

Ai sensi dell'art. 21-bis del DL 78/2010, a decorrere dall'anno d'imposta 2017, i soggetti passivi IVA sono tenuti a comunicare trimestralmente i dati delle liquidazioni IVA periodiche effettuate.

La comunicazione deve essere effettuata trimestralmente entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre solare (fatta eccezione per i dati relativi al secondo trimestre dove la scadenza è prorogata di 16 giorni).

La prossima Comunicazione da inviare, relativa al primo trimestre 2018, è in scadenza il prossimo 31 maggio 2018.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 36/2018

PAGINA

2/8

COMUNICAZIONE TRIMESTRALE DELLE LIQUIDAZIONI IVA

L'art. 4, comma 2, DL n. 193/2016 ha introdotto l'art. 21-bis, DL n. 78/2010, prevedendo l'obbligo dell'invio trimestrale dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (sia mensili che trimestrali).

L'adempimento ha cadenza trimestrale con obbligo di trasmissione telematica entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura di ciascun trimestre come da tabella seguente:

Trimestre di riferimento	Scadenza comunicazione
1° trimestre (gennaio/febbraio/marzo)	31 maggio
2° Trimestre (aprile/maggio/giugno)	17 settembre
3° trimestre (luglio/agosto/settembre)	30 novembre
4° Trimestre (ottobre/novembre/dicembre)	28 febbraio (entro l'ultimo giorno del mese di febbraio)

AMBITO SOGGETTIVO

Sono obbligati alla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche tutti i soggetti passivi IVA.

Sono, però, esonerati i soggetti che non sono tenuti:

- alla presentazione della dichiarazione IVA annuale;
- all'effettuazione delle liquidazioni periodiche.

Tuttavia, la comunicazione è dovuta qualora nel corso dell'anno vengano meno le suddette condizioni di esonero.

Tra i soggetti esonerati vi sono, tra gli altri:

- i soggetti passivi IVA che per l'anno d'imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti ai fini IVA;
- i soggetti passivi IVA che si avvalgono del regime forfetario ex L. 190/2014 o del regime di vantaggio di cui all'art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011;
- gli enti (es. associazioni sportive) che operano in regime ex L. 398/91;
- i produttori agricoli in regime di esonero ex art. 34 co. 6 del DPR 633/72.

OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE

La comunicazione ha ad oggetto i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni IVA periodiche, siano esse mensili o trimestrali.

Tali dati devono essere indicati nel quadro VP del modello di comunicazione.

MODELLO DI COMUNICAZIONE

La struttura del modello è semplice prevedendo unicamente il frontespizio e il quadro VP.

Nel quadro VP rispetto al modello precedente sono stati introdotti due righi:

- al rigo VP1 è inserita la nuova casella 5 "Operazioni straordinarie".
- al rigo VP13 "Acconto dovuto" è inserita la nuova casella 1 "Metodo".

Pertanto per ciascuna liquidazione periodica va compilato un distinto modulo VP. Per i contribuenti con liquidazione trimestrale sarà un solo modulo VP, per i contribuenti con liquidazione IVA mensile andranno compilati tre moduli, uno per ciascun mese del trimestre,

numerandoli progressivamente da 1 a 3 nel campo posto in alto a destra.

I contribuenti con contabilità separata presentano un unico modulo VP per ciascun periodo di liquidazione. Laddove però le contabilità separate prevedano una liquidazione mensile e l'altra la liquidazione trimestrale, andrà compilato separatamente un modulo per ciascuna liquidazione mensile e uno per la liquidazione trimestrale.

I contribuenti con liquidazione periodica trimestrale presentano la comunicazione anche per l'ultimo trimestre con scadenza entro l'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno successivo, senza tener conto delle operazioni di rettifica/conguaglio da effettuarsi in sede di dichiarazione annuale IVA (es. calcolo pro-rata).

I contribuenti trimestrali speciali (ex art. 74, comma 4 del DPR 633/72) seguono le stesse regole dei contribuenti trimestrali ordinari. Laddove vi sia coesistenza di liquidazione IVA trimestrale ordinaria e speciale andranno compilati due distinti moduli.

OBBLIGO DELLA COMUNICAZIONE

Per quanto riguarda l'obbligo di invio si fa presente che:

- la comunicazione deve essere presentata anche nell'ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito;
- in assenza di dati da indicare, per il trimestre, nel quadro VP (è il caso, ad esempio, dei contribuenti che nel periodo di riferimento non hanno effettuato alcuna operazione, né attiva né passiva) non ricorre l'obbligo di invio;
- al contrario, qualora occorra evidenziare il riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente, la comunicazione deve essere trasmessa. Di conseguenza, se dal trimestre precedente non emergono crediti da riportare, in assenza di altri dati da indicare nel quadro VP, il contribuente è esonerato dalla presentazione della comunicazione;

Per correggere eventuali errori od omissioni è possibile presentare una nuova comunicazione, sostitutiva della precedente, prima della presentazione della dichiarazione annuale Iva. Successivamente, la correzione deve avvenire direttamente nella dichiarazione annuale.

In caso di presentazione di più comunicazioni riferite al medesimo periodo, l'ultima sostituisce le precedenti.

PRESENTAZIONE TELEMATICA ED ESAME DEI DATI

Il modello di comunicazione deve essere presentato esclusivamente con modalità telematiche nei termini stabiliti:

- esclusivamente in via telematica, utilizzando il canale web "Fatture e corrispettivi" dell'Agenzia delle Entrate ovvero un canale web services o "FTP" abilitato per il colloquio con il Sistema di Interscambio;
- direttamente dal contribuente ovvero mediante intermediari abilitati.

Il file da trasmettere deve essere generato in formato XML.

Si considerano validamente trasmesse le comunicazioni presentate nei termini e scartate se ritrasmesse entro i 5 giorni successivi alla data della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che attesta i motivi dello scarto.

I dati che pervengono all'anagrafe tributaria saranno acquisiti, ordinati e messi

tempestivamente a disposizione del contribuente nella sezione “Consultazione” dell’area autenticata del sito web dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione “Fatture e Corrispettivi” e nel “Cassetto Fiscale” del contribuente.

In questa sezione l’Agenzia delle Entrate renderà anche noti gli esiti delle verifiche sui dati trasmessi, segnalando eventuali incoerenze dei versamenti effettuati rispetto all’IVA da versare come indicato nella comunicazione periodica.

I dati trasmessi saranno inoltre utilizzati dall’Agenzia delle Entrate per supportare le attività di controllo, predisposizione delle Dichiarazioni dei redditi e IVA, nonché ai fini della valutazione della capacità contributiva dei soggetti che li hanno trasmessi.

REGIME SANZIONATORIO

Il D.L. n. 193 del 2016 ha, determinato gli aspetti sanzionatori legati alla sua eventuale violazione nella trasmissione della comunicazione della liquidazione periodica IVA.

In particolare, nel caso in cui dopo aver inviato la comunicazione, il contribuente si accorga di aver omesso dei dati ovvero di aver inviato dati errati o incompleti, si rende applicabile il sistema sanzionatorio di cui all’art. 11, comma 2 bis e 2 –ter D.lgs. 471/1997.

Più precisamente, in caso di omessa / errata / incompleta comunicazione dei dati in esame il contribuente è tenuto a presentare la comunicazione corretta e a versare la sanzione dovuta, con applicazione del ravvedimento operoso. Tale sanzione varia:

- ⇒ Da € 250 a € 1.000 se la comunicazione è eseguita con ritardo non superiore a 15 giorni dalla scadenza;
- ⇒ Da € 500 a € 2.000 se la comunicazione è eseguita con ritardo superiore a 15 giorni dalla scadenza.

Si tenga presente che, la trasmissione della comunicazione corretta ed il versamento della sanzione non necessariamente devono essere contestuali (Risoluzione n. 104/2017). Tuttavia ciò influisce sulla sanzione base su cui eventualmente applicare la riduzione sanzionatoria da ravvedimento; infatti se la comunicazione corretta è trasmessa entro i primi 15 giorni dalla scadenza, la sanzione base da prendere in considerazione è 250 euro; viceversa, se la stessa è inviata oltre il termine dei 15 giorni, la sanzione base da prendere in considerazione è di 500 euro.

Il versamento della sanzione può avvenire anche dopo l’invio della comunicazione corretta. Peraltro, va evidenziato che, se l’irregolarità dipende, ad esempio, dalla mancata registrazione di una fattura di vendita, il contribuente dovrà versare anche la maggiore IVA dovuta per il trimestre. La stessa Agenzia delle Entrate ha specificato che la regolarizzazione della comunicazione errata, con il versamento della sanzione, richiede anche la regolarizzazione delle c.d. violazioni prodromiche (quali, ad esempio, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto l’omessa fatturazione ovvero l’omessa annotazione della fattura emessa nel periodo di riferimento).

APPLICABILITA’ DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO

Per quanto riguarda la possibilità di ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso per sanare eventuali omissioni / errori, l’art. 11, comma 2 – ter, del d.lgs. 471/1997 e le istruzioni al modello non dispongono alcunché.

Tuttavia, sul punto è recentemente intervenuta l’Agenzia delle Entrate che, con la risoluzione 28.7.2017 n. 104/E, ha specificato che la disciplina sanzionatoria di cui sopra ha natura

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 36/2018

PAGINA

5/8

«*amministrativo – tributaria*», poiché la relativa norma di riferimento è contenuta nel d.lgs. 471/1997; ne consegue che in assenza di una specifica deroga, alla stessa è applicabile l'istituto del ravvedimento operoso, di cui all'art. 13, comma 1, lettera a – *bis*) e ss., del d.lgs. 472/1997.

Sarà, dunque, possibile godere di una riduzione delle sanzioni, secondo le regole ordinarie dell'istituto. In particolare, tale riduzione è determinata in funzione del momento in cui interviene la regolarizzazione, nella misura di seguito precisata:

SANZIONI	PERIODO DI RIFERIMENTO
€ 27,80 (1/9 di € 250,00)	Entro 15 giorni dalla data dell'omissione o dell'errore
€ 55,56 (1/9 di € 500,00)	Entro 90 giorni dalla data di omissione o dell'errore
€ 62,50 (1/8 di € 500,00)	Entro un anno dall'omissione o dall'errore
€ 71,43 (1/7 di € 500,00)	Entro 2 anni dall'omissione o dall'errore
€ 83,33 (1/6 di € 500,00)	Oltre 2 anni dall'omissione o dall'errore
€ 100,00 (1/5 di € 500,00)	Dopo la constatazione della violazione

L'Agenzia delle Entrate, peraltro, precisa che «*la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche rappresenta un adempimento che, sebbene diverso ed autonomo rispetto a quello dichiarativo, è, comunque, propedeutico allo stesso*». In particolare, fermo il versamento della sanzione di cui all'articolo 11, comma 2-ter, del D.lgs. n. 471 del 1997, eventualmente ridotta per effetto del ravvedimento, qualora la regolarizzazione:

- Sia effettuata prima della presentazione della dichiarazione annuale IVA, è necessario inviare la comunicazione corretta;
- Sia effettuata direttamente con la dichiarazione annuale IVA, non è necessario procedere con l'invio della comunicazione corretta.

Relativamente a tale ultima ipotesi, si precisa che:

- Se con la dichiarazione annuale sono inviati/integrati/corretti i dati omessi/incompleti/errati nelle comunicazioni periodiche, è dovuta la sola sanzione di cui all'articolo 11, comma 2-ter, del D.lgs. n. 471 del 1997, eventualmente ridotta.
- Se, invece, con la dichiarazione annuale le omissioni/irregolarità non sono sanate, ai fini del ravvedimento:
 1. Occorre presentare una dichiarazione annuale integrativa;
 2. Versare la sanzione di cui all'articolo 5 del D.lgs. n. 471 del 1997, eventualmente ridotta per effetto del ravvedimento;
 3. Versare la sanzione di cui al citato comma 2-ter dell'art. 11, D.lgs. n. 471 del 1997, in misura sempre ridotta a seconda del momento in cui interviene il ravvedimento.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 36/2018

PAGINA

6/8

COORDINAMENTO CON LO STUDIO ADRIANI

Lo STUDIO ADRIANI rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione, riservandosi la facoltà di aggiornamenti sulle eventuali novità e relativi adempimenti di vostro interesse.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI
(Un associato)

dott.ssa Adriana ADRIANI

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 36/2018

PAGINA

7/8

ALLEGATO I – TABELLA A: PRESENTAZIONE COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA ENTRO 15 GIORNI DALLA SCADENZA

SCADENZA ADEMPIMENTO	CORREZIONE ENTRO 15 GIORNI	RAVV. EX ART. 13, COMMA 1 LETT. A – BIS	RAVV. EX ART. 13, COMMA 1 LETT. B	RAVV. EX ART. 13, COMMA 1 LETT. B – BIS	RAVV. EX ART. 13, COMMA 1 LETT. B – TER	RAVV. EX ART. 13, COMMA 1 LETT. B – QUATER
I Trimestre: 31.05.n	15.06.n	Euro 27,78 (sanzione di base di € 250,00 ridotta a 1/9) entro il 29.08.n	Euro 31,25 (sanzione di base di € 250,00 ridotta a 1/8) entro il 30.04.n+1	Euro 35,71 (sanzione di base di € 250,00 ridotta a 1/7) entro il 30.04.n+2	Euro 41,67 (sanzione di base di € 250,00 ridotta a 1/6) entro il 31.12.n+6 Art. 57 del D.P.R. n. 633/72	Euro 50,00 (sanzione di base di € 250,00 ridotta a 1/5) fino alla notifica dell'atto impositivo
II Trimestre: 16.09.n	01.10.n	Euro 27,78 (sanzione di base di € 250,00 ridotta a 1/9) entro il 15.12.n	Euro 31,25 (sanzione di base di € 250,00 ridotta a 1/8) entro il 30.04.n+1	Euro 35,71 (sanzione di base di € 250,00 ridotta a 1/7) entro il 30.04.n+2	Euro 41,67 (sanzione di base di € 250,00 ridotta a 1/6) entro il 31.12.n+6 Art. 57 del D.P.R. n. 633/72	Euro 50,00 (sanzione di base di € 250,00 ridotta a 1/5) fino alla notifica dell'atto impositivo
III Trimestre: 30.11.n	15.12.n	Euro 27,78 (sanzione di base di € 250,00 ridotta a 1/9) entro il 28.02.n+1	Euro 31,25 (sanzione di base di € 250,00 ridotta a 1/8) entro il 30.04.n+1	Euro 35,71 (sanzione di base di € 250,00 ridotta a 1/7) entro il 30.04.n+2	Euro 41,67 (sanzione di base di € 250,00 ridotta a 1/6) entro il 31.12.n+6 Art. 57 del D.P.R. n. 633/72	Euro 50,00 (sanzione di base di € 250,00 ridotta a 1/5) fino alla notifica dell'atto impositivo
IV Trimestre: 28.02.n+1	15.03.n+1 (Anche tramite presentazione nella medesima data della dichiarazione)	Euro 27,78 (sanzione di base di € 250,00 ridotta a 1/9) entro il 29.05.n+1	Euro 31,25 (sanzione di base di € 250,00 ridotta a 1/8) entro il 30.04.n+2	Euro 35,71 (sanzione di base di € 250,00 ridotta a 1/7) entro il 30.04.n+3	Euro 41,67 (sanzione di base di € 250,00 ridotta a 1/6) entro il 31.12.n+7 Art. 57 del D.P.R. n. 633/72	Euro 50,00 (sanzione di base di € 250,00 ridotta a 1/5) fino alla notifica dell'atto impositivo

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 36/2018

PAGINA

8/8

ALLEGATO II – TABELLA B: PRESENTAZIONE COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA OLTRE 15 GIORNI DALLA SCADENZA

SCADENZA ADEMPIMENTO	CORREZIONE OLTRE 15 GIORNI	RAVV. EX ART. 13, COMMA 1 LETT. A – BIS	RAVV. EX ART. 13, COMMA 1 LETT. B	RAVV. EX ART. 13, COMMA 1 LETT. B – BIS	RAVV. EX ART. 13, COMMA 1 LETT. B – TER	RAVV. EX ART. 13, COMMA 1 LETT. B – QUATER
I Trimestre: 31.05.n	Dal 16.06.n	Euro 55.56 (sanzione di base di € 500,00 ridotta a 1/9) entro il 29.08.n	Euro 62.50 (sanzione di base di € 500,00 ridotta a 1/8) entro il 30.04.n+1	Euro 71.43 (sanzione di base di € 500,00 ridotta a 1/7) entro il 30.04.n+2	Euro 83.33 (sanzione di base di € 500,00 ridotta a 1/6) entro il 31.12.n+6 Art. 57 del D.P.R. n. 633/72	Euro 100,00 (sanzione di base di € 500,00 ridotta a 1/5) fino alla notifica dell'atto impositivo
II Trimestre: 16.09.n	Dal 02.10.n	Euro 55.56 (sanzione di base di € 500,00 ridotta a 1/9) entro il 15.12.n	Euro 62.50 (sanzione di base di € 500,00 ridotta a 1/8) entro il 30.04.n+1	Euro 71.43 (sanzione di base di € 500,00 ridotta a 1/7) entro il 30.04.n+2	Euro 83.33 (sanzione di base di € 500,00 ridotta a 1/6) entro il 31.12.n+6 Art. 57 del D.P.R. n. 633/72	Euro 100,00 (sanzione di base di € 500,00 ridotta a 1/5) fino alla notifica dell'atto impositivo
III Trimestre: 30.11.n	Dal 16.12.n	Euro 55.56 (sanzione di base di € 500,00 ridotta a 1/9) entro il 28.02.n+1	Euro 62.50 (sanzione di base di € 500,00 ridotta a 1/8) entro il 30.04.n+1	Euro 71.43 (sanzione di base di € 500,00 ridotta a 1/7) entro il 30.04.n+2	Euro 83.33 (sanzione di base di € 500,00 ridotta a 1/6) entro il 31.12.n+6 Art. 57 del D.P.R. n. 633/72	Euro 100,00 (sanzione di base di € 500,00 ridotta a 1/5) fino alla notifica dell'atto impositivo
IV Trimestre: 28.02.n+1	Dal 16.03.n+1 (Anche tramite presentazione nella medesima data della dichiarazione)	Euro 55.56 (sanzione di base di € 500,00 ridotta a 1/9) entro il 29.05.n+1	Euro 62.50 (sanzione di base di € 500,00 ridotta a 1/8) entro il 30.04.n+2	Euro 71.43 (sanzione di base di € 500,00 ridotta a 1/7) entro il 30.04.n+3	Euro 83.33 (sanzione di base di € 500,00 ridotta a 1/6) entro il 31.12.n+7 Art. 57 del D.P.R. n. 633/72	Euro 100,00 (sanzione di base di € 500,00 ridotta a 1/5) fino alla notifica dell'atto impositivo